

Diritti connessi

Le regole sbagliate che ostacolano la concorrenza

Di Diego Menegon

L'articolo 39 del d.l. 1/12 ha definito libera l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore nella titolarità degli artisti interpreti ed esecutori, sancendo, dunque, per questi ultimi, la libertà di scegliere la *collecting society* a cui conferire mandato per la riscossione dei propri compensi.

In precedenza l'attività era esercitata in regime di monopolio (di fatto, perché non sancito espressamente dalla legge) prima dall'IMAIE, le cui funzioni sono state disciplinate con legge 93/1992, poi, con la messa in liquidazione di quest'ultimo, in conseguenza della sua gestione fallimentare e della mancata ripartizione di buona parte delle somme incassate per conto degli artisti, dal Nuovo IMAIE, istituito con decreto legge 64/10 per garantire la continuità occupazionale dei dipendenti del vecchio IMAIE.

La liberalizzazione, cui ha dato attuazione il dpcm 19 dicembre 2012, ha aperto il mercato a nuove *collecting society*, registratesi nel corso del 2013. Tuttavia, la piena apertura al mercato è ostacolata dalla sopravvivenza di alcune disposizioni che imputano al Nuovo IMAIE funzioni di tipo pubblicistico giustificabili solo in un regime di tipo monopolistico e per altro in larga misura non esercitate nei fatti, nonché dall'assenza di norme transitorie che consentano alle nuove *collecting society* di competere su un piano di parità con l'*incumbent*. Si rende, dunque, necessario un intervento normativo per dare piena attuazione al processo di liberalizzazione del settore.

Una simile posizione è stata espressa anche in Senato dalla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che, in una risoluzione approvata l'11 marzo 2014 al termine di un ciclo di audizioni cui hanno partecipato i vari *stakeholder* e operatori, ha sollecitato "un intervento legislativo organico e coerente a livello di normativa primaria". All'approvazione della risoluzione è seguito una serie di consultazioni degli operatori da parte del Governo, ma a quasi un anno di distanza non è stato ancora presentato dal Governo alcun disegno di legge di riordino della materia.

I retaggi pre-liberalizzazione di ostacolo ai newcomers

A conferma delle antinomie normative presenti, si segnala come siano tuttora esistenti e in vigore le norme della legge 633/41 che affidano all'IMAIE, e quindi al Nuovo IMAIE che ne ha ereditato compiti e funzioni, il compito di riscuotere e negoziare i diritti per conto della totalità degli artisti interpreti ed esecutori, sebbene debbano dirsi superate e dunque tacitamente abrogate dal d.l. 1/12.

Un esempio è rappresentato dall'articolo 180-bis della citata legge sul diritto d'au-

Diego Menegon è Fellow dell'Istituto Bruno Leoni

tore, che riconosce, formalmente, alla SIAE il compito di esercitare il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e alla sola IMAIE (o quanto meno trattasi dell'unico soggetto espressamente citato) la competenza a stipulare convenzioni con la Siae per l'amministrazione dei diritti connessi.

La disposizione in oggetto si fonda su due presunzioni tutte da verificare. La prima, che tutti gli autori decidano di dare in mandato ad un intermediario la gestione dei propri diritti. La seconda, che tutti gli artisti interpreti ed esecutori siano rappresentati dall'IMAIE.

In realtà, l'iscrizione ad una *collecting society* è facoltativa e, per quanto la gestione collettiva sia l'opzione considerata tradizionalmente più efficiente per l'amministrazione dei diritti patrimoniali, non è opportuno escludere del tutto la possibilità per gli autori di gestire da sé tali diritti. Dopotutto, proprio le nuove tecnologie che aumentano da un lato la complessità del mercato audiovisivo e dunque potrebbero da un lato rappresentare una leva per i costi di transazione, rendono dall'altra parte disponibili strumenti più efficaci e immediati per favorire l'incontro tra domanda e offerta, tanto che potrebbero in prospettiva consentire la gestione individuale dei diritti d'autore e connessi.

In secondo luogo, la norma consente, almeno in teoria - come dicevamo - alla sola IMAIE il potere di rappresentanza degli artisti interpreti ed esecutori. In realtà, tale disposizione, che nella lettera si riferisce neppure al Nuovo, ma solo al vecchio IMAIE, deve considerarsi del tutto superata con lo scioglimento del vecchio istituto e la costituzione di nuovi soggetti in concorrenza per la gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori.

I riferimenti normativi sopra menzionati andrebbero in ogni caso aggiornati e andrebbe ridiscusso il ruolo della Siae quale intermediario esclusivo per gli autori e di secondo grado per gli artisti interpreti ed esecutori ai fini di un più chiaro e trasparente quadro normativo.

Analogamente, andrebbe rivisto l'articolo 5 della legge 93/1992, laddove menziona il solo IMAIE quale destinatario, per il tramite dei produttori di fonogrammi e delle loro associazioni di categoria, e solo soggetto competente alla ripartizione dei compensi per l'utilizzazione nel cinema, in radio, in TV, nei pubblici esercizi e in eventi pubblici delle opere musicali cui hanno contribuito gli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei compensi per copia privata loro spettanti ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Risulta, infine, non coerente con il diritto di rappresentanza degli artisti interpreti ed esecutori del settore musicale la previsione di cui all'articolo 73 della legge 633/41, laddove affida ai soli produttori di fonogrammi il compito di negoziare ed esercitare anche i diritti relativi all'utilizzazione dei medesimi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori.

La questione degli apolidi

La revisione delle norme sopra menzionate si rende tanto più urgente e necessaria in quanto la loro sopravvivenza può essere utilizzata strumentalmente dall'*incumbent* per porsi al di sopra del gioco della concorrenza.

Infatti, secondo l'interpretazione del Nuovo IMAIE, come ne dà testimonianza l'audizione del 7 agosto 2013 presso la 7ª Commissione parlamentare del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali), le citate disposizioni, che non sono espressamente abrogate dal decreto legge 1/12 che definisce libero il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi, attribuirebbero all'IMAIE il potere di "gestire e amministrare l'equo compenso spettante a tutti indiscriminatamente gli aventi diritto; non solo, quindi, ai propri associati".

Secondo questa interpretazione dell'articolo 5 del decreto legge 93/1992, già in parte superata dallo stesso Nuovo IMAIE con un accordo stipulato con Itsright e SCF a giugno scorso per la libera contendibilità degli apolidi, anche se solo per gli artisti del settore mu-

sica, ogni *collecting society* riscuoterebbe i diritti per i propri associati, ma uno di questi, il Nuovo IMAIE, avrebbe il diritto di raccogliere i compensi anche per gli apolidi, ossia coloro che non si sono associati né hanno conferito mandato ad alcuno degli operatori del mercato dell'intermediazione.

A prescindere dall'effettiva rispondenza a principi di giustizia ed equità del compenso per copia privata, istituto che solleva comprensibilissime perplessità, si osserva in questa sede la pericolosità della sopravvivenza di norme che darebbero all'*incumbent*, in un mercato teoricamente liberalizzato, il diritto di gestire e amministrare i diritti di professionisti che non hanno dato alcun mandato né a questo né ad altri operatori.

È, infatti, evidente come in un mercato in cui più società di intermediazione competono per guadagnarsi la fiducia e dunque l'affiliazione del più alto numero di artisti, il fatto che uno di questi possa aggiudicarsi i diritti di chi non ha ancora espresso una preferenza rappresenta un grave *vulnus* all'impianto normativo con effetti significativamente distorsivi della concorrenza.

Inoltre, occorre considerare che nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi, da poco apertosi alla concorrenza, la contendibilità degli artisti che attualmente non sono iscritti né hanno dato mandato ad alcuna delle *collecting society* esistenti è estremamente rilevante, visto che attualmente la maggior parte degli artisti non ha conferito mandato ad alcuna *collecting society*.

Di per sé l'affidamento alle *collecting society* del diritto esclusivo di negoziare per conto della generalità degli aventi diritto la remunerazione dei propri diritti patrimoniali costituisce una compressione dell'autonomia privata. Nel caso del compenso per copia privata i margini per una gestione individuale, anziché collettiva, dei diritti maturati sono pressoché inesistenti e ciò qualifica in partenza il compenso per copia privata quale una rendita di posizione a favore degli intermediari. Non vi è però ipotesi peggiore di quella che vede tale rendita concentrarsi in capo ad uno solo degli operatori, che assume il potere di riscuotere diritti senza alcun mandato, a detrimento della concorrenza.

Occorre poi sottolineare come, attribuendo ad una *collecting society* i compensi spettanti ad artisti non iscritti, non vi sia alcuna garanzia sul fatto che, presto o tardi, l'avente diritto si manifesti o a maggior ragione la *collecting society* ponga in essere tutti gli sforzi possibili per rintracciarlo e corrispondere il compenso, anziché impiegare le stesse somme come liquidità utile alla sola gestione della *collecting society*.

Rigidità della governance dell'IMAIE e pericolo di cattura del regolatore

Altre disposizioni sopravvissute alla piena apertura al mercato possono, d'altro canto, costituire uno svantaggio competitivo per l'*incumbent*. Infatti, le norme istitutive del Nuovo IMAIE prevedono un regime particolare per l'istituto, che si giustificava solo in un mercato monopolistico che necessitava di regole di vigilanza volte a difendere gli iscritti da comportamenti abusivi ed era compatibile con norme che stabilivano funzioni di carattere pubblicistico e sociali.

Tra le norme poste in essere per impedire il compimento di abusi della posizione dominante o monopolistica del Nuovo IMAIE vale la pena citare l'articolo 7 del decreto legge 64/10, che sottopone l'istituto alla vigilanza congiunta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo stesso articolo prevede che il Ministero del lavoro nomini il presidente del collegio dei revisori e ciascuna delle altre amministrazioni vigilanti nomini un componente del collegio.

È evidente, da un lato, come il controllo di tre amministrazioni dello Stato su un operatore ne limiti l'autonomia, dall'altro come il legame che si instaura con l'esercizio di un potere di nomina degli organi esponga il mercato ad un rischio di cattura del regolatore, con il conseguente pericolo che le amministrazioni adottino comportamenti tali da favorire il soggetto controllato anziché gli altri operatori.

L'indipendenza del Nuovo IMAIE dalla politica è quindi un obiettivo da porsi sia per evitare la cattura del regolatore, con conseguenti comportamenti discriminatori da parte dell'autorità pubblica, sia per garantire una maggiore autonomia all'ente associativo.

La *governance* del Nuovo IMAIE risulta poco flessibile anche per un altro motivo. È la legge istitutiva a prevedere che esso sia costituito "dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali". Non è chiaro se questo significhi il divieto per nuovi soggetti di fare il proprio ingresso o subentrare ai sindacati.

Inoltre, il Nuovo IMAIE è ancora tenuto a svolgere funzioni di tipo sociale e mutualistico ai sensi della legge 93/1992. L'articolo 7, infatti, prevede che i compensi non distribuibili per l'impossibilità di individuare i legittimi titolari siano destinati al finanziamento di attività di studio e di ricerca nonché per fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

In passato la norma ha dato luogo ad alcuni abusi successivamente accertati dalla Guardia di Finanza, complice anche l'assenza di una pressione competitiva che inducesse l'IMAIE ad un sana ed efficiente gestione degli incassi a favore degli artisti.

In particolare, dal 2003 al 2008, stando a quanto dichiarato dallo stesso IMAIE, un terzo delle somme raccolte non veniva ripartito tra gli aventi diritto in quanto gli artisti risultavano non reperibili e veniva pertanto destinato in massima parte al finanziamento di progetti ai sensi del citato articolo 7. Il dubbio che la mancata individuazione degli aventi diritto fosse intenzionale o che comunque non si facessero gli sforzi necessari per rintracciarli si fa più grave alla luce dei fatti successivamente accertati dalla Guardia di Finanza. Le indagini, infatti, accertavano nel 2008 gravi anomalie nella gestione dei fondi assegnati ai sensi del citato articolo 7 della legge 93/1992.

In un mercato veramente aperto alla concorrenza, gli artisti cui sono destinati i servizi di intermediazione dei diritti connessi hanno la possibilità di punire la mala gestione di una *collecting society* dando mandato ad un altro soggetto; quindi comportamenti volti a distrarre le risorse destinate a finalità condivisibili come quelle di natura sociale per soddisfare, invece, altri interessi sarebbero scoraggiati dalla pressione competitiva.

Ma proprio per questo, per la possibilità che offre la concorrenza di scegliere il soggetto che meglio gestisce le risorse perseguendo le finalità che si credono più giuste, in un contesto competitivo la promozione di determinate attività sociali o culturali a favore della platea di iscritti e potenziali fruitori dei propri servizi dovrebbe diventare un elemento comparativo e caratterizzante l'offerta. Dovrebbe, quindi, essere lasciata alle *collecting society* la libertà di decidere quali servizi di natura solidaristica, sociale, formativa e di promozione culturale erogare sulla base delle preferenze che esprimono gli iscritti.

Un passo avanti ai nastri di partenza

Un'altra questione irrisolta è relativa alla gestione delle somme non liquidate dal vecchio IMAIE e ancora disponibili. Consegnandole, pur se con l'idea sottesa di ripartirle finalmente tra gli aventi diritto, ad un soggetto che vorrebbe dirsi nuovo, chiamato a competere con altre *collecting society* per guadagnarsi la fiducia degli artisti, si è dato al Nuovo IMAIE un vantaggio ingiustificato. Il Nuovo IMAIE, infatti, parte un passo avanti i nastri di partenza

della liberalizzazione del mercato e può usare le somme rimaste al vecchio IMAIE (secondo un documento presentato dai liquidatori alla VII Commissione cultura del Senato, prima dell'ultima ripartizione in corso agli aventi diritti residuavano ancora 99 milioni di euro) a fini promozionali. D'altronde, in questi mesi gli artisti stanno per ricevere, in base a criteri di ripartizione non chiarissimi né verificabili, quello che le somme del vecchio IMAIE mai ripartite tra gli aventi diritto dal nuovo IMAIE. In teoria, trattandosi di diritti maturati negli anni passati, dovrebbero essere riconosciuti ai legittimi titolari a prescindere dalla *collecting* successivamente scelta per la gestione dei propri diritti; ciononostante, in ragione dell'opacità dei criteri impiegati per determinare le somme spettanti a ciascun beneficiario, gli artisti potrebbero essere indotti a ritenere che, rivolgendosi ad altre *collecting society*, vedrebbero ridotte le possibilità di accedere alle somme spettanti.

Aspettando i compensi

Il dpcm 17 gennaio 2014, emanato in base al d.l. 64/10, precedente rispetto al decreto legge liberalizzazioni, disciplina le modalità di ripartizione dei compensi e stabilisce che le *collecting society* possano riscuotere i compensi che spettano agli artisti in ragione del principio della competenza contabile, a partire dal primo giorno del mese in cui è stata effettuata la dichiarazione di inizio attività. Tale disposizione, per quanto possa ad una prima lettura apparire una scelta neutrale di un sistema contabile anziché un altro, altera la concorrenza tra le imprese a vantaggio del Nuovo IMAIE per due motivi.

Il primo è dato dal fatto che le *collecting society* di nuova costituzione non potranno offrire direttamente compensi nel breve periodo. L'artista che ha dato mandato all'IMAIE troverà sconsigliato iscriversi ad una nuova *collecting society* se dovrà continuare a fare affidamento sul Nuovo IMAIE per incassare i diritti pregressi spettanti.

Il secondo è dato dal fatto che su tali diritti pregressi il Nuovo IMAIE (ma con l'andar del tempo possiamo riferirci a qualsiasi *collecting society* cui è stato precedentemente dato mandato) continuerà ad applicare le proprie provvigioni.

La situazione si fa ancor più delicata con riferimento ai compensi per copia privata, che rappresentano circa un terzo del totale delle somme incassate.

L'obbligo per i consumatori di contribuire agli incassi delle *collecting society* nel momento stesso in cui si acquista un dispositivo idoneo a contenere o riprodurre un'opera soggetta alla legge sul diritto d'autore, a prescindere dal suo uso effettivo è, come abbiamo in precedenza accennato, di per sé discutibile.

Ma ancor più discutibili sono le modalità con cui il dpcm 17 gennaio 2014 disciplina le modalità di ripartizione delle somme così raccolte tra le società di intermediazione dei diritti connessi. Infatti, il decreto prevede anche per i compensi per copia privata un criterio di ripartizione secondo il principio della competenza contabile, oltre che sulla base del volume dei diritti amministrati nell'anno di attribuzione. È un principio valido da subito, a partire dal 2014 e per gli anni a venire senza attendere il consolidamento del mercato.

Tra la riscossione dei compensi e l'effettiva ripartizione da parte, passano mediamente due anni. Questo perché le somme sono versate dai produttori di detti dispositivi in un primo tempo alla Siae, che successivamente ripartisce gli incassi tra le *collecting society* che rappresentano i titolari dei diritti connessi. Le nuove *collecting society*, quindi, devono aspettare due anni prima di poter contare sugli incassi per copia privata. Nel frattempo, i propri mandatarî, se precedentemente iscritti al Nuovo IMAIE, continueranno, salvo imprevisti, a ricevere le somme dal Nuovo IMAIE, che tratterrà per sé le proprie provvigioni.

Andrebbe, invece, stabilito per tutti i diritti connessi un criterio per cassa, più razionale, cosicché gli artisti ricevano i compensi dalla società alla quale è conferito il mandato al

momento del pagamento, corretto, pro quota, con un criterio per rappresentatività della *collecting*. In questo modo le *collecting* appena istituite che, sebbene non possano avere alcun ammontare significativo di diritti amministrati cui fare riferimento, a differenza dell'ex monopolista Nuovo IMAIE che vanta un lungo periodo di gestione dei diritti degli artisti, rappresentano un numero elevato di iscritti, non sarebbero penalizzate.

La corretta imputazione della titolarità dei compensi agli artisti e non alle *collecting*, che sono mere intermediarie, impone che, indipendentemente dal momento in cui i compensi siano appunto "maturati", essi siano versati al soggetto incaricato per la riscossione dall'avente diritto al giorno del pagamento, secondo l'ordinario "principio di cassa" certamente più consono al pluralismo competitivo tra le imprese.

Anche il meccanismo transitorio definito con il dcpm citato di attribuzione della copia privata 2012/2013 agli intermediari, in misura percentuale rapportata al numero dei mandati esplicitamente conferiti dagli artisti alla data del 31 gennaio 2014, manca l'obiettivo di garantire la concorrenza.

Tale disposizione - che secondo la ratio della legge di liberalizzazione avrebbe dovuto consentire e favorire l'ingresso delle nuove *collecting* nel mercato dei diritti connessi (unica disposizione agevolativa per i nuovi intermediari) - costituisce invece un pesantissimo ostacolo per le nuove imprese e determina la loro esclusione dal mercato; infatti il calcolo di attribuzione della copia privata 2012/2013 alle diverse neo-*collecting* in base al numero dei mandati espliciti raccolti a fine gennaio 2014 risulta palesemente ingiusto e paralizzante per le autentiche nuove imprese che, a differenza dell'ex-monopolista presente da anni nel settore, ottengono solo pochi giorni utili per raccogliere le necessarie adesioni degli artisti.

Quello che non serve

Nella risoluzione approvata dalla commissione competente al Senato, sono stati ripresi molti dei punti qui osservati e proposte soluzioni ragionevoli per promuovere un mercato aperto e competitivo che consenta agli artisti di esercitare efficacemente i propri diritti.

Il testo, però, contiene alcuni spunti estranei alle finalità che il regolatore dovrebbe perseguire per rendere concorrenziale ed efficiente il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi.

Si fa qui riferimento, ad esempio, alle costanti preoccupazioni espresse con riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali del Nuovo IMAIE e della salvaguardia del lavoro per i suoi dipendenti.

La Commissione ricorda come il Nuovo IMAIE fosse costituito anche per ovviare alle ricadute occupazionali conseguenti allo scioglimento del vecchio IMAIE. In un mercato aperto alla concorrenza, la riduzione della quota di mercato gestita dal Nuovo IMAIE e la necessità di garantire un'operatività efficiente alla *collecting* potrebbe imporre una riduzione dell'organico, che però sarà in parte o più che compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro da parte delle altre *collecting society*.

L'errore che può essere attribuito alla Commissione del Senato è quello di ipotizzare la necessità di ricollocare i dipendenti del Nuovo IMAIE nelle altre *collecting society*.

Sarebbe grave se, nonostante la disponibilità espressa in tal senso dalle *collecting society* audite, ciò implicasse un eventuale intervento normativo per rendere cogente l'assorbimento del personale eccedente o dare precedenza nell'assunzione di nuovi dipendenti ai lavoratori del Nuovo IMAIE. Ciò costituirebbe la negazione di un diritto e di una libertà sia per le persone che, con la stessa dignità e gli stessi diritti riconosciuti dalla Costituzione ai lavoratori, cercano un'occupazione nel settore, sia per gli operatori che dovrebbero poter

scegliere liberamente le figure professionali ritenute più idonee a offrire nel modo migliore i propri servizi agli artisti.

Un altro punto su cui si sofferma la risoluzione è l'istituzione di un consorzio tra le società di intermediazione per la gestione di una banca dati unica. L'ipotesi fa leva su due argomenti: la necessità di trasparenza e di reciproco riconoscimento dei diritti di competenza di ciascuna *collecting*, da un lato, e le economie di scala che possono essere ottenute mettendo a fattor comune i canali informativi e gli strumenti di raccolta e analisi dei dati.

Tuttavia, proprio la qualità delle informazioni e la capacità di rendere trasparente il processo di raccolta e ripartizione dei diritti sulla base di dati certi e criteri oggettivi rappresentano importanti fattori di competitività nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Un consorzio obbligatorio tra tutte le *collecting* potrebbe rivelarsi controproducente, azzerando gli incentivi a migliorare l'efficienza e la trasparenza nella gestione dei diritti connessi e appiattendolo il livello dei servizi offerti.

Per quanto, dunque, possano essere auspicabili forme di cooperazione e di scambio di informazioni tra le *collecting society* per rendere più efficienti e trasparenti i propri processi interni, esse devono essere avviate su base volontaria. In questo modo, qualora un consorzio tendesse a svolgere più un ruolo oligopolistico di difesa delle posizioni raggiunte dai partecipanti anziché di veicolo di efficienza e trasparenza, il mercato sarebbe accessibile da parte di un nuovo concorrente capace di garantire servizi migliori e maggiore trasparenza agli artisti interpreti ed esecutori.

Conclusioni

Per quanto l'intervento del legislatore del 2012, con l'approvazione e la conversione in legge del decreto liberalizzazioni, sia stato utile a chiarire il carattere aperto del mercato dei servizi di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, la semplice enunciazione di un principio di mercato non risulta sufficiente a sciogliere molti dei nodi che ancora minano la certezza del diritto e impediscono la piena contendibilità del mercato.

Il decreto legge, infatti, non è intervenuto a modifica di un quadro normativo di riferimento che continua a disciplinare i diritti connessi e la loro intermediazione basandosi sul presupposto che sia solo un soggetto, l'IMAIE ora Nuovo IMAIE, a rappresentare di norma gli artisti interpreti ed esecutori. Le stesse regole che disciplinano l'IMAIE e quindi il Nuovo IMAIE descrivono una *governance*, con vincoli e poteri di controllo da parte delle amministrazioni statali, che può dirsi giustificabile solo in un contesto monopolistico.

Anche la normativa secondaria contiene disposizioni che, non tenendo conto delle caratteristiche del mercato, ostacolano il libero svolgimento della concorrenza. Alla luce del lag temporale che separa il momento della maturazione dei diritti connessi e la loro distribuzione alle *collecting society* e quindi la loro ripartizione tra gli aventi diritto, la scelta di adottare come criterio di ripartizione il principio di competenza risulta eccessivamente penalizzante e rappresenta un ostacolo difficilmente superabile per i nuovi soggetti che si affacciano al mercato.

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.